



**COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI  
RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/04/2023

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DEFINIZIONE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 4 – SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Art. 5 – EVENTI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL RICORSO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 6 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 7 – CASI DI INAMMISSIBILITA' DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 9 – RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

## **Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle spese di rappresentanza istituzionale da parte del Comune di San Michele al Tagliamento, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i soggetti autorizzati a effettuare le spese di rappresentanza connesse al funzionamento degli organi di governo del Comune di San Michele al Tagliamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la gestione delle spese di rappresentanza conformemente ai consolidati orientamenti giurisprudenziali contabili per la legittima qualificazione della "spesa di rappresentanza".

## **ART. 2 – DEFINIZIONE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA**

1. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e ai doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere, di incontri, congressi o convegni organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, aventi sempre il preciso scopo di consentire all'Ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini istituzionali.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

## **Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

1. Le spese di rappresentanza devono rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'Ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. A tal fine l'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale espletata attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome dell'Amministrazione.
2. Sotto il profilo gestionale l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza, sia rispetto al singolo evento finalizzato, sia rispetto alle dimensioni e agli eventuali vincoli per il bilancio dell'Ente.
3. Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione e del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

## **Art. 4 – SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE**

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere richieste dai seguenti soggetti:
  - a) Sindaco o Vice-Sindaco in sostituzione del medesimo;

- b) Assessori nell'ambito delle rispettive competenze previa autorizzazione del Sindaco;
  - c) Presidente del Consiglio comunale previa autorizzazione del Sindaco;
2. L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dagli uffici preposti a cui è assegnata la responsabilità del relativo capitolo e a cui compete l'onere dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
  3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

#### **Art. 5 – EVENTI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL RICORSO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere e di accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire l'attività istituzionale svolta dall'Ente, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
  - a) Visite di personalità o delegazioni, italiane o estere;
  - b) Manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
  - c) Inaugurazione di opere pubbliche;
  - d) Omaggi floreali e doni di modico valore in favore delle Autorità di vertice intervenute alle manifestazioni o iniziative organizzate dall'ente;
  - e) Atti di onoranza o di partecipazione (omaggi floreali, necrologi, comunicazioni di condoglianze ecc...) in occasione del decesso di personalità che rivestono ruoli di vertice in Autorità estranee all'Amministrazione;

#### **Art. 6 – SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
  - a) Ospitalità offerta in rilevanti occasioni pubbliche ad Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale e politica in occasione di manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune;
  - b) Colazioni, pranzi o cene di lavoro in rilevanti occasioni pubbliche, giustificati con motivazione di interesse pubblico, a favore di ospiti che rivestono cariche ufficiali (Ministri, Prefetti, Questori, Assessori Regionali etc...). Si precisa che le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar o per pasti degli Amministratori o di terzi, anche se soggettivamente qualificati come esponenti di altri Enti o istituzioni, non rientrano in alcun modo nelle spese rimborsabili a titolo di "rappresentanza" a meno che non sia connessa o inerente a un incontro istituzionale, debitamente documentata, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si riduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti;
  - c) Inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente e rivolti a promuovere fini istituzionali, alle quali partecipino le sopra citate Autorità, sempre che le stesse spese non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
  - d) Onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze, aventi valenza nazionale, debitamente calendarizzate annualmente con deliberazione di Giunta comunale;

- e) Forme di ospitalità o atti di cortesia di valore puramente simbolico (libri, fiori, targhe, gagliardetti, coppe etc...) quando derivino da consuetudine o per reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra gli organi del Comune e altre Amministrazioni pubbliche (italiane o estere) in visita ufficiale all'Ente o verso altre personalità di rilievo nell'ambito di manifestazioni o iniziative pubbliche di varia natura;
- f) Organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o eventi similari, rientranti fra i fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito delle predette iniziative;
- f) Atti di onoranza o di partecipazione (omaggi floreali, necrologi ecc...) in occasione del decesso di personalità che rivestono ruoli di vertice in Autorità estranee all'Amministrazione. In quest'ambito non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza le spese effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie, in quanto quest'ultima circostanza impedisce di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente.

#### **Art. 7 – CASI DI INAMMISSIBILITA' DI SPESE DI RAPPRESENTANZA**

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita da Sindaco e dagli Amministratori e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate agli articoli precedenti.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
  - a) Atti di mera liberalità;
  - b) Colazioni di lavoro, consumazioni varie pranzi o acquisti presso bar, ristoranti, trattorie o altri pubblici esercizi effettuati da Amministratori in occasione allo svolgimento della normale attività istituzionali o di lavoro (riunioni, commissioni etc...) così come pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori e/o dipendenti e/o fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale. Si precisa che le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti, non rientrano in alcun modo nelle spese rimborsabili a titolo di "rappresentanza" a meno che non siano connesse o inerenti a incontri istituzionali aventi risonanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti;
  - c) Spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
  - d) Spese per l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio comunale;
  - e) Spese aventi lo scopo di promuovere non tanto l'Ente, la sua attività o i servizi offerti alla cittadinanza quanto l'immagine dei singoli amministratori in relazione alla loro attività politica.

#### **Art. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai competenti responsabili.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dai competenti responsabili. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.
3. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale. In tal caso la richiesta di anticipazione economica deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata relativa documentazione.

#### **Art. 9 – RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'**

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge del 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge n. 148 del 14.09.2011, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente Locale nella sezione "Amministrazione trasparente", a cura del competente Ufficio.

#### **Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.
2. Debbono considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all'Amministrazione comunale che risultino incompatibili con le norme del presente Regolamento.